Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 306

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 25 novembre 1963 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** Trimestrale L. **4.020**
Un fascicolo L. **60** Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** Semestrale L. **6.520** Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** Semestrale L. **5.520** Trimestrale L. **3.010** -
Un fascicolo L. **50** Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 306 DEL 25 NOVEMBRE 1963:

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1963.

Tariffa per le prestazioni professionali dei dottori agronomi.

(9434)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 306 DEL 25 NOVEMBRE 1963:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 55: **Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità:** Bollettino dell'estrazione di obbligazioni 5,50 % Serie speciale « Opere straordinarie per il Mezzogiorno » effettuata il 15 novembre 1963.

(10070)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompensa al valor militare « alla memoria » concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per attività partigiana.

Decreto presidenziale 20 giugno 1963 registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1963, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 291.

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

ZOLLI Armando, nato a Gaggio Montano il 21 novembre 1910, partigiano combattente « *Alla memoria* ». — Indomito combattente e fervido organizzatore, in un aspro combattimento contro preponderanti forze nemiche veniva circondato e catturato. Sottoposto alle più crudeli sevizie, non si lasciava sfuggire la pur minima rivelazione compromettente per la Resistenza e teneva fermo sprezzante contegno. Già boccheggiante a causa delle lunghe torture, veniva fucilato. Fulgido esempio del più puro eroismo. — Fanano, 27 settembre 1944.

(9081)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 novembre 1963, n. 1519.

Provvidenze a favore degli Enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate per l'esercizio finanziario 1963-64.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A favore degli Enti autonomi lirici del Teatro comunale di Bologna, del Teatro comunale di Firenze, del Teatro comunale dell'Opera di Genova, del Teatro alla Scala di Milano, del Teatro San Carlo di Napoli, del Teatro Massimo di Palermo, del Teatro dell'Opera di Roma, del Teatro Regio di Torino, del Teatro comunale Giuseppe Verdi di Trieste, del Teatro La Fenice di Venezia e degli spettacoli lirici all'arena di Verona, costituiti ai sensi della legge 4 giugno 1936, n. 1570, nonchè dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma e dell'Istituzione dei Concerti del Conservatorio statale di musica Pierluigi da Palestrina di Cagliari, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1963 30 giugno 1964, lo Stato corrisponde, in luogo dei contributi previsti dall'articolo 7 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, e successiva modifica di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1956, n. 898, contributi per l'importo complessivo di lire 2 miliardi e 350 milioni.

Art. 2.

Alla determinazione dei contributi agli Enti indicati nell'articolo 1 provvede il Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione di cui all'articolo 2 — primo comma — del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62.

Art 3.

Sul fondo di cui all'articolo 1 graveranno altresì i contributi ordinari, da attribuirsi con le modalità indicate nell'articolo 2, agli altri Enti ed istituzioni teatrali citati dall'art. 7 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, nonchè quota parte degli oneri connessi alle facilitazioni di viaggio concesse dal Ministero dei trasporti alle categorie dei lavoratori dello spettacolo.

Art. 4.

Gli Enti indicati nell'articolo 1 sono autorizzati a contrarre mutui con l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane a parziale copertura degli oneri dei propri bilanci fino al 30 giugno 1964, per l'importo massimo complessivo di lire 2 miliardi e 650 milioni.

Art. 5.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo ed il Ministero del tesoro accerteranno la consistenza degli oneri indicati all'art. 4 e comunicheranno alle parti contraenti le modalità, i termini ed i limiti di somma entro i quali potranno stipularsi i mutui.

L'onere relativo all'ammortamento dei mutui per capitali ed interessi è a carico dello Stato. I contratti di mutuo sono soggetti al trattamento tributario degli atti stipulati dallo Stato.

L'ammortamento sarà effettuato nel termine di nove anni mediante il versamento di rate annuali posticipate, a decorrere dal 31 marzo 1965.

Art. 6.

Alla spesa di lire 2 miliardi e 350 milioni, di cui al precedente articolo 1, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 59 dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'esercizio finanziario 1963-64.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 novembre 1963

SEGNI

LEONE — MARTINELLI — FOLCHI — COLOMBO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1963, n. 1520.

Modifica alla tabella delle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1250, che approva la tabella delle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile;

Visto l'articolo 16 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per la difesa e per il tesoro;

Decreta:

A modifica della tabella delle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1250, la Capitaneria di porto di Crotone è inclusa nella circoscrizione territoriale della Direzione marittima di Reggio Calabria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sassari, addì 11 agosto 1963

SEGNI

LEONE — DOMINEDÒ — BOSCO — ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 176, foglio n. 52. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1963, n. **1521.**

Assegnazione di L. 30 miliardi allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1963-64, a norma dell'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per restituzioni e rimborsi I.G.E. (1° provvedimento).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;
Viste le leggi 21 agosto 1963, numeri 1197 e 1208;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Lo stanziamento del capitolo n. 170 « Restituzioni e rimborsi d'imposta generale sull'entrata » dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1963-64 è aumentato di L. 30.000.000.000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1963

SEGNI

LEONE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 176, foglio n. 57. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1963, n. **1522.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della IV Scuola media statale di Brescia.

N. 1522. Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della IV Scuola media statale di Brescia viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 176, foglio n. 17. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1963.

Cancellazione dello Stagno di Orbetello dall'elenco principale delle acque pubbliche in territorio della provincia di Grosseto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 13 aprile 1902, n. 1491, registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1902, registro n. 3, foglio n. 249, col quale è stato approvato lo elenco principale delle acque pubbliche in territorio della provincia di Grosseto dove risulta iscritto al numero 259 lo Stagno di Orbetello in agro del Comune omonimo;
Considerato che a seguito degli accertamenti appositamente effettuati è risultato che lo stagno predetto, avendo i requisiti indicati nell'art. 28 del Codice della navigazione, deve più propriamente appartenere al demanio marittimo;
Che per poter far luogo alla dichiarazione di appartenenza al detto Demanio dello Stagno di Orbetello si rende necessario procedere preliminarmente alla sua cancellazione dal suddetto elenco principale delle acque pubbliche;
Vista la nota 15 giugno 1963, n. 472 della terza Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Visti il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive modificazioni legislative;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Lo Stagno di Orbetello è cancellato dall'elenco principale delle acque pubbliche in territorio della provincia di Grosseto, approvato con regio decreto 13 aprile 1902, n. 1491.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1963

SEGNI

SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1963
Registro n. 47 Lavori pubblici, foglio n. 122

(9910)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1963.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Ascoli Piceno ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1964.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;
Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1964 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Ascoli Piceno;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Ascoli Piceno è autorizzata ad esigere per l'anno 1964 è stabilita nella misura di L. 2,50%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1964 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Ascoli Piceno sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 9 novembre 1963

p. *Il Ministro*: MICHELI

(9843)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1963.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Benevento ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1964.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1964 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Benevento;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Benevento è autorizzata ad esigere per l'anno 1964 è stabilita nella misura di L. 2,50%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1964 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Benevento sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 9 novembre 1963

p. *Il Ministro*: MICHELI

(9844)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1963.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Matera ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1964.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1964 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Matera;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Matera è autorizzata ad esigere per l'anno 1964 è stabilita nella misura di L. 3%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1964 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Matera sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 9 novembre 1963

p. *Il Ministro*: MICHELI

(9846)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1963.
Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Emilia ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1964.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524:

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418,

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892:

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1964 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Emilia;

Decreta:

Art. 1

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Emilia è autorizzata ad esigere per l'anno 1964 è stabilita nella misura di L. 1,80%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1964 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Emilia sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 9 novembre 1963

p. *Il Ministro*: MICHELI

(9845)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNITA' EUROPEE

Bando di gara n. 326, relativo ai lavori di scolo delle acque piovane e di drenaggio della città di Cotonou (Repubblica del Dahomey).

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 148 del 15 ottobre 1963 il bando di gara n. 326, relativo a lavori di scolo delle acque piovane e di drenaggio su una superficie di ettari 651, della città di Cotonou. La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di franchi CFA 565.500.000. Termine previsto per l'esecuzione: 30 mesi.

Le offerte dovranno essere inviate a « Monsieur le Chef Service Hydraulique, Ministère des Travaux Publics », Cotonou (Dahomey), prima della data prestabilita per la loro apertura che avverrà il 16 gennaio 1964 alle ore 10 locali a Cotonou presso il Ministero dei lavori pubblici.

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(9646)

Bando di gara n. 327, relativo alla fornitura di materiale e apparecchiature accessorie per l'estrazione del burro dalle mandorle di Karité (Repubblica del Mali).

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 149 del 18 ottobre 1963 il bando di gara n. 327, relativo alla fornitura di materiale e apparecchiature accessorie per l'estrazione del burro dalle mandorle di Karité. Luogo di esecuzione Service du Génie Rural, Bamako (Repubblica del Mali). La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Fr. malesi 33.000.000.

Le offerte dovranno essere inviate a « Monsieur le Ministre d'Etat chargé du Plan » a Koulouba (Mali), prima della data fissata per la loro apertura che avrà luogo il 17 gennaio 1964 alle ore 9 locali negli uffici della Camera di commercio di Bamako (Mali).

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(9647)

Bando di gara n. 328, relativo all'esecuzione di un impianto di pozzi per la fornitura dell'acqua a cinquanta scuole stagionali (Repubblica del Mali).

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 149 del 18 ottobre 1963 il bando di gara n. 328, relativo all'esecuzione di un impianto di pozzi per la fornitura dell'acqua a cinquanta scuole stagionali. La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economia Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di franchi malesi 11.150.000 (pari a circa 45.000 US dollari).

Le offerte dovranno essere inviate a Monsieur le ministre du développement a Bamako, prima della data fissata per la loro apertura che avrà luogo il 31 gennaio 1964, alle ore 9 locali negli uffici della camera di commercio di Bamako (Mali).

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(9648)

Bando di gara n. 329, relativo alla riconversione di 3.000 ha. di terre appartenenti all'« Office du Niger », nella regione di Segou (Repubblica del Mali).

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 152 del 23 ottobre 1963 il bando di gara n. 329, relativo alla riconversione di 3.000 ha. di terre appartenenti all'« Office du Niger », nella regione di Segou. La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM), per un ammontare presunto di franchi malesi 207.000.000 (pari a circa 838.000 US dollari).

Le offerte dovranno essere inviate a: « Apel d'offres pour Travaux de reconversion de 3.000 ha. Office du Niger » presso « Monsieur le Ministre du Développement » a Bamako (Mali), prima della data fissata per la loro apertura che avrà luogo il 16 dicembre 1963 alle ore 9 locali negli uffici della Camera di commercio di Bamako (Mali).

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(9649)

Bando di gara n. 330, relativo a opere d'arte sulla strada nazionale n. 4 tra Tananarive e Majunga (Madagascar)

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 154 del 26 ottobre 1963, il bando di gara n. 330, relativo a opere d'arte sulla strada nazionale n. 4 tra Tananarive e Majunga. Termine previsto per l'esecuzione: 24 mesi.

Le offerte dovranno essere inviate a « Monsieur le Directeur Général des Travaux Publics, de l'Aéronautique et des Transports », Tananarive (Madagascar), prima del 27 gennaio 1964.

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(9650)

Bando di gara n. 331, relativo alla sistemazione della strada che unisce il centro di Analavory al tratto Mahasolo-Tsiroanamandidy « Strada della Sakay » (Madagascar).

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 154 del 26 ottobre 1963, il bando di gara n. 331, relativo alla sistemazione della strada che unisce il centro di Analavory al tratto Mahasolo Tsiroanamandidy « Strada della Sakay ». La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di franchi malgasci (FMG) 440.000.000. Termine previsto per l'esecuzione: 30 mesi.

Le offerte dovranno essere inviate a Monsieur le Directeur Général des Travaux Publics, de l'Aéronautique et des Transports a Tananarive (Madagascar) prima del 29 gennaio 1964 alle ore 17 locali.

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(9651)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di San Salvatore di Fitalia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1963, il comune di San Salvatore di Fitalia (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.565.636, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9884)

Autorizzazione al comune di San Piero Patti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1963, il comune di San Piero Patti (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.186.854, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9885)

Autorizzazione al comune di Gibellina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1963, il comune di Gibellina (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.588.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9886)

Autorizzazione al comune di Favignana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1963, il comune di Favignana (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.717.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9887)

Autorizzazione al comune di Aliminusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1963, il comune di Aliminusa (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.560.630, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9888)

Autorizzazione al comune di Palazzo Adriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1963, il comune di Palazzo Adriano (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.769.557, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9889)

Autorizzazione al comune di Custonaci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1963, il comune di Custonaci (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.114.168, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9890)

Autorizzazione al comune di Pace del Mela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1963, il comune di Pace del Mela (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.972.561, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9877)

Autorizzazione al comune di Castel di Lucio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1963, il comune di Castel di Lucio (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.529.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9878)

Autorizzazione al comune di Pagliara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1963, il comune di Pagliara (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.388.981, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9879)

Autorizzazione al comune di San Filippo del Mela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1963, il comune di San Filippo del Mela (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.761.532, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9880)

Autorizzazione al comune di Bompietro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1963, il comune di Bompietro (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.553.659, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9881)

Autorizzazione al comune di Alimena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1963, il comune di Alimena (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.364.161, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9882)

Autorizzazione al comune di Basicò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1963, il comune di Basicò (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.581.171, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9883)

Autorizzazione al comune di Porano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1963, il comune di Porano (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.098.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9785)

Autorizzazione al comune di Vestenanuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1963 il comune di Vestenanuova (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.353.205, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9786)

Autorizzazione al comune di Latera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1963, il comune di Latera (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.819.150, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9787)

Autorizzazione al comune di Ardara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1963, il comune di Ardara (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9788)

Autorizzazione al comune di Monteleone Rocca Doria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1963, il comune di Monteleone Rocca Doria (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.715.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9789)

Autorizzazione al comune di Martis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1963, il comune di Martis (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.980.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9790)

Autorizzazione al comune di Città di Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1963, il comune di Città di Castello (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 156.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9791)

Autorizzazione al comune di Carbonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1963, il comune di Carbonia (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 523.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9792)

Autorizzazione al comune di Banari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1963, il comune di Banari (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9793)

Autorizzazione al comune di Nughedu San Nicolò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1963, il comune di Nughedu San Nicolò (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9794)

Autorizzazione al comune di Bessude ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1963, il comune di Bessude (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.820.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9795)

Autorizzazione al comune di Chiaramonti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1963, il comune di Chiaramonti (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.340.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9796)

Autorizzazione al comune di Cheremule ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1963, il comune di Cheremule (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9797)

Autorizzazione al comune di Castelsardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1963, il comune di Castelsardo (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.720.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9798)

Autorizzazione al comune di Cargeghe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1963, il comune di Cargeghe (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.760.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9799)

Autorizzazione al comune di Bulzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1963, il comune di Bulzi (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.130.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9800)

Autorizzazione al comune di Bono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1963, il comune di Bono (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9801)

Autorizzazione al comune di Bonnanaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1963, il comune di Bonnanaro (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.920.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9802)

Autorizzazione al comune di Esporlatu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1963, il comune di Esporlatu (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.120.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9803)

Autorizzazione al comune di Morano Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1963, il comune di Morano Calabro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.624.545, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9804)

Autorizzazione al comune di Zaccanopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1963 il comune di Zaccanopoli (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 13.974.955 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9806)

Autorizzazione al comune di Casola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1963, il comune di Casola (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.586.925 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9807)

Autorizzazione al comune di Mara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1963 il comune di Mara (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.830.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9808)

Autorizzazione al comune di Ittiri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1963 il comune di Ittiri (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.630.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9809)

Autorizzazione al comune di La Maddalena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1963, il comune di La Maddalena (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9810)

Autorizzazione al comune di Montegiordano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1963 il comune di Montegiordano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.690.810 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9811)

Autorizzazione al comune di Cropalati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1963 il comune di Cropalati (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.297.780 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9812)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso di rettifica

Nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 16 novembre 1963, avente per oggetto: Riconoscimento del carattere di pubblica calamità all'evento catastrofico, causato dalla frana del Monte Toc, i Comuni colpiti dall'evento stesso e ai quali è riconosciuto il carattere della pubblica calamità, sono i seguenti

Provincia di Belluno:

Comuni di: Longarone; Castello Lavazzo; Ospitale di Cadore; Soverzene.

Provincia di Udine:

Comuni di: Erto; Casso.

(10098)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a cento posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1289;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cento posti di consigliere di 3ª classe in prova, nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro.

I due terzi dei posti messi a concorso sono riservati:

a) a coloro i quali, comunque assunti o denominati, con retribuzione sui fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, nel triennio precedente la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso abbiano prestato servizio nell'Amministrazione centrale del tesoro per almeno trecentosessanta giorni complessivi;

b) agli impiegati dei ruoli organici dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Art. 2.

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1, devono soddisfare alle seguenti condizioni

A) essere in possesso della laurea in giurisprudenza, conseguita in una Università della Repubblica, ovvero:

1) della laurea in Economia e commercio conseguita in una Università della Repubblica od in un Istituto superiore di scienze economiche e commerciali, compresa l'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano, ovvero della laurea in Scienze coloniali, conseguita presso l'Istituto universitario orientale di Napoli, ovvero della laurea in Scienze economico-marittime, rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli;

2) della laurea in Scienze sociali e sindacali rilasciata dall'Università di Ferrara o della laurea in Scienze politiche ed amministrative conseguita presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma o presso la Scuola preesistente alla Facoltà stessa, ovvero di una delle lauree conseguite presso le Scuole o Facoltà analogamente ordinate in altre Università od Istituti superiori della Repubblica, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604.

Possono altresì partecipare al presente concorso gli impiegati delle carriere di concetto del Ministero del tesoro e delle altre Amministrazioni dello Stato, che non siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati nella precedente lettera *A*), purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto e siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

B) aver compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande l'età di diciotto anni e non superato quella di trenta.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di anni cinque

a) per coloro che, essendosi trovati nelle condizioni o rivestendo le qualifiche specificate nel secondo e terzo comma dell'art. 4 del presente decreto, siano stati riconosciuti partecipanti alle operazioni della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o tuttavia siano stati ammessi a fruire, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, della legge 23 febbraio 1952, n. 93, e della legge 2 aprile 1958, n. 364, dei benefici previsti a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio

militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione della pena e coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i cittadini deportati dal nemico;

c) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951), dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950); per i profughi dai territori nei quali è cessata, in seguito al trattato di pace, la sovranità dello Stato italiano e per i profughi dai territori esteri e da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i connazionali rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti verificatisi nell'ottobre del 1956 e per quelli temporaneamente assenti dall'Egitto ai quali gli avvenimenti stessi resero impossibile il ritorno; per i connazionali rimpatriati dalla Tunisia dal 1° gennaio 1959 a seguito dei provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel Paese, nonchè per quelli rimpatriati successivamente alla data di cessazione del Protettorato francese e prima della data del 1° gennaio 1959; per i connazionali già dipendenti dalla soppressa Amministrazione internazionale di Tangeri i quali abbiano dovuto lasciare quel territorio e rimpatriare a causa della nuova situazione creatasi con la cessazione dell'Amministrazione internazionale; per i connazionali residenti in Algeria o in altri Paesi del continente africano costretti a rimpatriare in conseguenza delle situazioni generali di carattere eccezionale determinatesi nei detti Paesi;

2) di nove anni per i combattenti decorati al valor militare oppure promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra;

3) a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla precedente lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle di cui ai numeri precedenti, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

4) a quarant'anni nei confronti di coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista o che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Nei riguardi dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni quaranta;

5) a quaranta anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) a cinquantacinque anni per i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e al 31 marzo 1950 per la Somalia) o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, e per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio:

a) gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui alla tabella A annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª;

b) gli invalidi per lesioni di cui alla tabella B annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 della tabella stessa;

c) gli invalidi per lesioni di cui alla tabella B annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 472, ratificato, con modificazioni, dall'art. 10 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria. In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni quaranta.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o la qualifica di operaio di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) degli aspiranti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1, lettera a) del presente decreto;

C) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso;

E) avere sempre tenuto regolare condotta civile e morale;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio;

G) avere adempiuto gli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per avere prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, scritta su carta da bollo, dovrà essere presentata o dovrà pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) il proprio domicilio e recapito;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i trenta anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite di età perchè in possesso di uno dei titoli indicati nella lettera B) del precedente art. 2, sono tenuti ad indicare tale titolo;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali eventualmente riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico. I candidati, anche nel caso in cui non abbiano riportato condanne penali o non abbiano pendenti a loro carico procedimenti penali, sono tenuti a fornire una dichiarazione in tal senso;

f) di essere in possesso di uno dei titoli di studio indicati nella lettera A) del precedente art. 2;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni o le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto di impiego. I candidati, anche nel caso in cui non abbiano mai prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni, sono tenuti a fornire una dichiarazione in tal senso.

i) di essere disposti ad accettare qualsiasi destinazione che verrà loro assegnata negli uffici centrali del Ministero del tesoro.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

A tal fine, coloro che siano stati riconosciuti partecipanti alle operazioni della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione (militari o militarizzati appartenenti od assegnati alle forze armate operanti, o addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe e di altri ordigni esplosivi fino alla data dell'8 maggio 1945, o che abbiano attraversato le linee nemiche dopo il 14 settembre 1943 ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, o che quali prigionieri di guerra abbiano cooperato volontariamente con gli alleati, i partigiani combattenti, o che tuttavia siano stati ammessi a fruire, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dei benefici previsti a favore dei combattenti (militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe e di altri ordigni esplosivi successivamente alla data dell'8 maggio 1945 e fino al 24 maggio 1946, o catturati dai tedeschi o dai giapponesi, o prigionieri di guerra in mano alle Nazioni Unite), presenteranno, a seconda dell'Arma di appartenenza, su carta da bollo, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/Om. in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/Od, in data 8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

I candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essi organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente.

I decorati di medaglia al valor militare o di Croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o una copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione.

I cittadini deportati dal nemico dimostreranno la loro qualifica mediante attestazione rilasciata in carta da bollo dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I mutilati e invalidi in dipendenza della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5, e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio, o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'articolo 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, nonchè i mutilati ed invalidi che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno provare la loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità d'invalido.

I figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 ed i figli dei mutilati ed invalidi indicati nel precedente comma, dovranno dimostrare la loro qualità mediante l'anzidetto certificato mod. 69 rilasciato a nome del loro padre, oppure mediante un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I mutilati ed invalidi per servizio, dovranno comprovare tale loro qualità mediante un certificato su carta da bollo, rilasciato dalla competente autorità, da cui risulti che, alle dirette dipendenze dello Stato o di Enti locali territoriali ed istituzionali, hanno contratto, in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciute, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella *A*, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e che è stata loro concessa la relativa pensione.

I figli dei mutilati ed invalidi per servizio produrranno un certificato analogo a quello indicato nel precedente comma, rilasciato a nome del loro padre, e i figli dei caduti per servizio comproveranno tale loro qualità mediante un certificato attestante che il loro padre è morto per causa di servizio alle dirette dipendenze dello Stato o di Enti locali territoriali ed istituzionali.

I mutilati e gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, presenteranno un certificato rilasciato in carta da bollo, dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante la loro idoneità al lavoro e l'avvenuta iscrizione nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili aspiranti al collocamento.

Gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato o per i fatti di Trieste del 4, 5, e 6 novembre 1953, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, 3° comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno dimostrare la loro qualità mediante un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nei due commi precedenti, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dimostreranno la loro qualità mediante certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia, i profughi dai territori sui quali è cessata, in seguito al trattato di pace, la sovranità dello Stato italiano e i profughi dai territori esteri o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno dimostrare la loro qualifica mediante un'attestazione rilasciata in carta da bollo dal prefetto della Provincia in cui risiedono. I connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, nonchè quelli rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano, di cui alle leggi 25 ottobre 1960 n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319, i quali si trovino nelle con-

dizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno dimostrare tali loro qualità mediante un'attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri.

I coniugati con o senza prole e i vedovi con prole produrranno uno stato di famiglia, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

I dipendenti di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno presentare una copia dello stato di servizio, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciata dalla competente Amministrazione centrale. Ciascun foglio di tale documento dovrà essere munito di marca da bollo debitamente annullata.

I dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato nonchè i dipendenti indicati nell'art. 1, lettera *a*) del presente decreto, presenteranno un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalla competente Amministrazione centrale, dal quale risultino la data d'inizio, la durata e la natura del servizio e se questo sia stato prestato lodevolmente. Per i detti dipendenti non di ruolo, tale certificato dovrà inoltre contenere gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma.

I documenti di cui ai precedenti tre capoversi dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicata nel primo comma del presente articolo.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione allo impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, e quelli residenti all'estero nel termine di cui sopra, prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se il candidato sia nato nel territorio della Repubblica ovvero, se, essendo nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato i trenta anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età, perchè in possesso di uno dei titoli indicati nell'art. 2, lettera *B*), dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 4, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati. Gli assistenti di Università o di Istituti di istruzione universitaria indicati nell'art. 2, lettera *B*), penultimo comma, dovranno presentare un certificato in carta da bollo, rilasciato dal rettore dell'Università, attestante la qualifica rivestita e il periodo di servizio prestato. Per coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Gli ex dipendenti degli enti soppressi indicati nell'art. 2, lettera *B*), n. 5), dovranno presentare un certificato in carta da bollo, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto d'impiego.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, indicati nell'art. 2, lettera *B*), ultimo comma, dovranno produrre apposita attestazione rilasciata, in carta da bollo, dalla competente autorità militare;

2) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Da tale documento dovrà altresì risultare che il candidato era in possesso del detto requisito anche alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

3) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici.

Da tale documento dovrà altresì risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto, anche alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I candidati di età inferiore agli anni 21 presenteranno un certificato dal quale risulti che non sono incorsi in nessuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo, rilasciato dal segretario della Procura presso il Tribunale;

5) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è fisicamente idoneo a prestare continuativamente ed incondizionatamente servizio quale funzionario del ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro, e che ha eseguito gli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra ed assimilati dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà far sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione del tesoro con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia, designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

6) diploma originale di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, lettera *A*). In luogo del diploma originale, i candidati potranno produrre una copia del diploma stesso in bollo, autenticata da notaio.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, in carta da bollo, il certificato contenente la dichiarazione che il certificato stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

I candidati che per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro o da altri Ministeri, abbiano ivi presentato il titolo originale di studio, potranno fare riferimento a tale documento. In tal caso essi dovranno indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto ed esibire, in luogo del titolo stesso, un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal rettore dell'Università o dal Direttore dell'Istituto superiore presso il quale il titolo fu conseguito;

7) copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti dovrà essere munito di marca da bollo, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, presenteranno, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva presenteranno un certificato di esito di leva rilasciato in carta da bollo dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente Capitaneria di porto.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile prevista dallo art 4, salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4), 6) del presente articolo e un certificato rilasciato in carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicata nel secondo comma del presente articolo.

Art. 6.

Le domande e i documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale dopo i termini rispettivamente stabiliti negli articoli 3, 4 e 5 saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Art. 7.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè dagli atti prodotti in esenzione del bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante la condizione di indigenza.

Ogni altro documento è soggetto a tassa di bollo.

Art. 8.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro o da altri Ministeri, salvo quanto previsto nell'art. 5, n. 6, ultimo comma, per il titolo di studio.

E' fatta inoltre salva, a favore dei profughi dai territori di confine, la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però dovranno essere prodotte, con l'osservanza dei termini previsti nei precedenti articoli 4 e 5, copie autentiche dei detti documenti ed atti rilasciate dai menzionati uffici.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 9.

L'esame consisterà in tre prove scritte ed una orale; le prove scritte verteranno sulle seguenti materie, raggruppate in tre parti

Parte prima Economia politica; Scienza delle finanze, Diritto finanziario e Contabilità generale dello Stato.

Parte seconda: Diritto privato (Diritto civile e commerciale).

Parte terza: Diritto costituzionale e Diritto amministrativo.

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonchè su nozioni di statistica metodologica ed economica.

Art. 10.

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Tanto le prove scritte quanto quella orale avranno luogo a Roma.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse. Di tale diario sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale ne sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione a tale prova sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla.

Allorchè si presenteranno per sostenere le dette prove, i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, di una propria fotografia recente, firmata, con autenticazione da parte del sindaco o da parte di un notaio. In luogo della fotografia potranno esibire il libretto ferroviario, se apartengano al personale dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, oppure il porto d'armi o la patente automobilistica, il passaporto, la tessera postale o la carta di identità.

Art. 11.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del Consiglio di Amministrazione, la nomina a consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, i quali provengono dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengono dal personale non di ruolo viene mantenuto il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 agosto 1963

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte, addì 27 settembre 1963
Registro n. 27 Tesoro, foglio n. 244

MATERIE DEL PROGRAMMA DI ESAME

Economia politica

Principi fondamentali dell'economia politica e nozioni di storia delle dottrine economiche - L'equilibrio economico generale nelle sue origini e nei suoi più recenti sviluppi - Teoria dei bisogni - Beni, ricchezza, utilità, valore - Scambio - Mercato - Domanda ed offerta - Libera concorrenza, coalizione, monopolio.

La produzione ed i fattori della produzione - Il costo di produzione - Le imprese e le aziende - I sindacati: tipi e funzioni - La produzione in regime di libera concorrenza, di coalizione e di monopolio - La cooperazione - La statizzazione - La municipalizzazione.

La distribuzione della ricchezza - La proprietà ed il reddito - Il profitto e gli imprenditori - La rendita - L'interesse - Il lavoro - Il salario - Le crisi economiche.

La circolazione della ricchezza - La moneta: sue funzioni e distinzioni - I sistemi monetari - Convertibilità, corso legale, corso forzoso - Le leggi che regolano il valore della moneta - La teoria quantitativa - La velocità di circolazione.

Il credito - Meccanismo del credito - Forme e distinzioni del credito - Il saggio dell'interesse ed il saggio dello sconto - Influenza di essi sulla circolazione.

Le banche - Operazioni di banca, attive e passive - Conto patrimoniale e conto economico - L'organizzazione bancaria italiana.

I contratti di borsa - Le quotazioni di borsa - La speculazione di borsa - Le stanze di compensazione.

Il commercio internazionale - La bilancia commerciale e la bilancia dei pagamenti internazionali - Intervento dello Stato nel commercio con l'estero - Gli accordi doganali - I cambi - Politica dei cambi - Le divise estere - Il regime italiano delle divise - Il controllo valutario.

Scienza delle finanze. Diritto finanziario e contabilità generale dello Stato

La scienza delle finanze nel suo contenuto giuridico, economico e politico - Teorie economiche, politiche e sociologiche sull'attività finanziaria, sulle sue finalità e sulle sue dimensioni - Premesse di politica economico-finanziaria nella Costituzione della Repubblica - Il diritto finanziario.

Le entrate pubbliche - Entrate ordinarie e straordinarie, originarie e derivate, di diritto pubblico e di diritto privato, tributarie e non tributarie - Costo divisibile e indivisibile dell'attività statale; i pubblici servizi generali e l'imposta, i pubblici servizi speciali e la tassa; le imprese pubbliche e il prezzo pubblico; prezzo privato e prezzo quasi privato - Il demanio patrimoniale e fiscale nelle sue origini e nelle sue varie forme - I monopoli - Le teorie sui criteri di ripartizione del carico tributario - Effetti economici dei tributi, aspetto statico e dinamico della pressione tributaria, traslazione dei tributi e sue varie forme - La riscossione dei tributi e i vari modi con cui si attua - Esenzioni - Evasioni - I contributi speciali.

Le spese pubbliche, la loro natura e le loro finalità - Spese produttive e non produttive - Spese con intenti economici e con scopi sociali - Investimenti pubblici.

Il bilancio dello Stato - Bilancio di competenza e bilancio di cassa - La legge del bilancio nella sua natura giuridica, formazione ed esecuzione Bilancio di previsione e rendiconto generale - Esercizio finanziario, esercizio provvisorio - Pareggio, avanzo e disavanzo; residui attivi e passivi - Controllo del bilancio, preventivo e successivo - Attribuzioni della Corte dei conti e della Ragioneria nei riguardi del bilancio - Titoli di spesa - Movimento fondi - Vaglia del Tesoro - Il patrimonio dello Stato - I contratti dello Stato - La gestione del pubblico denaro - La resa dei conti - Conti amministrativi e giudiziali - Le azioni di responsabilità.

Il Tesoro - Attributi ed organi del Tesoro - Funzioni di vigilanza del Tesoro - Conto del Tesoro - Debiti e crediti di tesoreria - Debito fluttuante, buoni del Tesoro, anticipazioni dell'Istituto di emissione allo Stato, conti correnti di tesoreria - Preventivo di cassa - Operazioni finanziarie e di tesoreria - Debiti patrimoniali dello Stato - Prestiti interni - Prestiti esteri - Trasformazione, conversione e ammortamento dei prestiti pubblici - Cassa depositi e prestiti - Borse valori - Mercato monetario e mercato finanziario - Disciplina e vigilanza della funzione creditizia - Difesa del risparmio - Istituto di emissione - Circolazione bancaria e di Stato - Circolazione bancaria per conto dello Stato e per conto del commercio - Disciplina della circolazione - Difesa del potere d'acquisto - Riserva aurea - Riserva bancaria - Equivalenti e surrogati monetari - Inflazione - Deflazione - Stabilizzazione monetaria - Risanamento monetario; mezzi tecnici e finanziari, effetti economici e finanziari - Intervento del Tesoro negli enti statali e negli enti quasi statali o ausiliari dello Stato - Aziende autonome statali - Demanio mobiliare; azionariato di Stato - Finanziamenti e interventi dello Stato, anticipazioni, sovvenzioni, contributi, concorsi - Garanzie statali - Portafoglio dello Stato - Attività del Tesoro nei rapporti finanziari con l'estero.

La finanza locale - Le entrate e le spese delle Regioni, delle Province e dei Comuni - Rapporti della finanza locale con la finanza statale.

Diritto privato (Diritto civile e commerciale)

Nozione e fondamento del diritto - Diritto e morale - Diritto naturale e diritto positivo - Diritto oggettivo - Fonti ed elementi del diritto oggettivo - Diritto soggettivo - Acquisto, modificazione ed estinzione del diritto soggettivo.

Il fatto giuridico, l'atto giuridico, il rapporto giuridico. Il negozio giuridico - Elementi, categorie e funzioni del negozio giuridico - La volontà negoziale nella sua formazione e manifestazione - Il nuncius - Il rappresentante indiretto e il rappresentante diretto - I vizi della volontà negoziale - Le cause di discordanza tra volontà interna e volontà esterna - L'oggetto - La causa - La forma del negozio giuridico Nullità, annullabilità, risolubilità, rescindibilità, revocabilità, caducità del negozio giuridico.

Il diritto delle persone - La persona fisica - La capacità giuridica - Gli status personae - La capacità d'agire e la capacità naturale - Gli istituti di protezione e di assistenza degli incapaci - Le persone giuridiche - Le associazioni non riconosciute - Gli atti dello stato civile.

Il diritto di famiglia - Il matrimonio - I diritti patrimoniali familiari - La filiazione - Le azioni di stato.

Il diritto delle successioni - Le successioni mortis causa: concetto, fondamento e funzione. Gli elementi costitutivi della successione a causa di morte - La successione legittima: la successione dei legittimari e la successione ab intestato - La successione testamentaria - Il testamento: concetto, fondamento, funzione del testamento - Capacità di disporre e di ricevere per testamento - La disciplina positiva del testamento: elementi, forma, contenuto, effetti e revoca.

Il diritto sulle cose - Nozione e classificazione delle cose - Il possesso: concetto, categorie, funzioni e tutela - I diritti reali di godimento - La proprietà: concetto, funzione, limiti e tutela. I diritti reali di godimento su cose altrui: l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, le servitù prediali - La superficie e l'enfiteusi - La comunione ed il condominio.

Il diritto delle obbligazioni - L'obbligazione: concetto, elementi e specie - e fonti dell'obbligazione - Le modificazioni soggettive e oggettive dell'obbligazione - L'estinzione dell'obbligazione - Il contratto: concetto, elementi, funzione e categorie dei contratti - I singoli contratti civili e commerciali - Le obbligazioni da negozi unilaterali - I titoli di credito - Le obbligazioni ex lege - Gli atti illeciti.

Il diritto del lavoro e dell'impresa - Il lavoro: concetto, funzione e specie - L'imprenditore singolo e l'imprenditore società - Le società civili e commerciali - I consorzi.

La tutela dei diritti soggettivi - La trascrizione - La garanzia generica e le garanzie specifiche dei diritti di credito - L'accertamento del diritto soggettivo: i mezzi di prova, la transazione, la sentenza del giudice - La prescrizione e la decadenza.

Diritto costituzionale

Il Diritto costituzionale: concetto, autonomia e limiti - La Costituzione in generale - Le varie Costituzioni in particolare.

Lo Stato: concetto, elementi - Il territorio. Il popolo: i cittadini quali soggetti dell'ordinamento statuale - I diritti

civili e politici: le libertà costituzionali - La sovranità Le varie forme di Stati - Lo Stato e la Chiesa Cattolica - Lo Stato e i culti ammessi.

I poteri dello Stato - La divisione e la collaborazione costituzionale dei poteri.

Gli organi dello Stato: natura giuridica, categorie e funzioni.

Il potere legislativo: il Parlamento, costituzione e funzione Il potere di governo o esecutivo il Governo: sua costituzione - La funzione legislativa, regolamentare e amministrativa del Governo.

Il potere giurisdizionale I giudici ordinari ed i giudici speciali La Corte costituzionale - Le Regioni e le Province ed i Comuni.

Diritto amministrativo

Il diritto amministrativo: concetto, carattere e fonti La amministrazione in senso oggettivo e in senso soggettivo - L'atto amministrativo: concetto, elementi costitutivi e categorie; formazione dell'atto amministrativo Esecutorietà, esecutività e legittimità presunta dell'atto amministrativo I soggetti attivi e passivi dell'atto amministrativo I vizi dell'atto amministrativo - Invalidità, inefficacia, imperfezione, nullità, annullabilità e revocabilità dell'atto amministrativo.

I mezzi di impugnativa contro l'atto amministrativo in sede non giurisdizionale: denuncia, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La giustizia amministrativa I diritti e gli interessi Limiti ed estensione della giurisdizione ordinaria e della giurisdizione amministrativa Il ricorso al giudice ordinario e al Consiglio di Stato I conflitti di attribuzione, di competenza e di giurisdizione.

La pubblica Amministrazione e gli organi suoi Il rapporto di pubblico impiego: concetto e natura, cause di costituzione, di modificazione e di estinzione.

Gli organi ausiliari dell'Amministrazione attiva e la loro attività.

L'Amministrazione locale: la Regione, la Provincia, il Comune. Gli organi dell'Amministrazione locale: funzioni e controlli sui relativi atti.

Statistica

Definizione della statistica Il metodo statistico Il dato statistico La rilevazione dei dati e la elaborazione dei dati La classificazione e la sistemazione dei dati Le rappresentazioni grafiche - Gli errori e le loro correzioni La misura dei fenomeni La distribuzione dei fenomeni Le relazioni statistiche - La determinazione delle cause.

Concetti e campo di applicazione della statistica economica Determinazione statistica delle condizioni economiche e studio statistico delle variazioni delle condizioni stesse Indici di variazione: del costo della vita, dei prezzi, dei consumi e dei salari Statistica monetaria Statistiche del credito e finanziarie.

Roma, addì 12 agosto 1963

Il Ministro: COLOMBO

(9142)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MATERA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Matera.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 553 del 7 febbraio 1963, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di ostetrica condotta vacanti in provincia al 30 novembre 1962;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1962 in provincia di Matera, è costituita come appresso:

Presidente:

Capano dott. comm. Francesco, vice prefetto vicario.

Componenti:

Tanas dott. Elio, medico provinciale;
Valle prof. Giuseppe, docente in clinica ostetrica e ginecologia dell'Università di Bari;
Bronzini dott. Domenico, primario del reparto di ostetricia dell'Ospedale civile di Matera;
Augusto Nicoletta, ostetrica condotta titolare del comune di Montescaglioso.

Segretario:

De Carlo dott. Raffaele, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e avrà la sua sede in Matera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale.

Matera, addì 15 novembre 1963

Il medico provinciale: TANAS

(9900)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 11484, del 25 luglio 1963, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Messina al 30 novembre 1959;

Considerato che in conseguenza della rinunzia da parte del dott. Mento Giuseppe, dichiarato vincitore del posto della seconda condotta medica del comune di Montalbano, occorre provvedere alla sostituzione con il concorrente che segue in graduatoria secondo l'ordine di preferenza delle sedi;

Visto l'art. 26 del regolamento del concorso, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 agosto 1958, n. 296;

Decreta:

Il concorrente dott. Pellegrino Francesco, è dichiarato vincitore del posto della seconda condotta medica del comune di Montalbano Elicona, al posto del dott. Mento Giuseppe, rinunziatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge ed inviato al sindaco del Comune suddetto, per l'esecuzione.

Messina, addì 7 novembre 1963

Il medico provinciale: GIUSTOLISI

(9664)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.